

DELIBERA N. 480/10/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RETE 7 S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “ÈTV”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9, E DELL'ART. 3, COMMA 8, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 16 settembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, commi 2 e 8;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l’art. 5, comma 2;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante “Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’articolo 5;

VISTO l’atto di contestazione in data 12 maggio 2010 n. 09/10/DICAM/UDIS – PROC 09/EL della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 18 maggio 2010, con il quale è stata contestata alla società Rete7 S.p.a., esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale E’TV - a seguito di segnalazioni di Radio Bruno Soc. Coop s.r.l. (prot. n. 78331 del 13 ottobre 2009 e

prot. n. 82699 del 3 novembre 2009) e di diffida della Lega Nazionale Professionisti (prot. n. 83625 del 6 novembre 2009) - la violazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 3, comma 8, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso, durante il programma "Serie B" nelle giornate del 12, 19, 28 settembre e durante il programma "Solo calcio", in onda il giorno 18 ottobre 2009, la cronaca delle partite disputate in quelle giornate, in violazione dei summenzionati articoli; in particolare si è rilevato che:

- nel corso del programma "Serie B" andato in onda il 12 settembre 2009, dalle ore 15.21 circa alle ore 17.32 circa, il conduttore, Stefano Ferrari (il giorno prima in collegamento dallo stadio per la cronaca di Modena-Lecce) si collega con altri cronisti per seguire le diverse partite disputate. La trasmissione inizia con il collegamento telefonico con Daniele Magnani per l'incontro Crotone - Cosenza; da Lecce si inserisce un altro conduttore per descrivere l'incontro Gallipoli-Sassuolo. A titolo esemplificativo delle continue violazioni commesse durante la trasmissione si riporta che durante il primo tempo il cronista di Gallipoli-Sassuolo riferisce: "Ci prova ancora il Sassuolo... pallone scambiato ancora... sbagliata però la misura del passaggio...". Vengono effettuati collegamenti telefonici con Cesena e con un altro giornalista, ripreso con una webcam, dallo stadio di Torino per la cronaca dell'incontro Torino - Albinoleffe. La puntata è basata sull'alternanza tra le immagini in studio e i collegamenti, telefonici o in diretta, con altri studi o con gli stadi, attraverso cui viene effettuata la cronaca delle partite disputate nel corso della giornata di campionato;

- nel corso del programma "Serie B" andato in onda il 19 settembre 2009, dalle ore 15.15 circa alle ore 17.38 circa, vengono effettuati due collegamenti video con gli stadi dove si stanno disputando le partite Cesena-Triestina e Grosseto-Modena; vi sono inoltre due collegamenti telefonici per Sassuolo-Mantova e Padova-Ancona. La cronaca delle partite è alternata ed è della durata di qualche minuto per incontro. Ogni conduttore effettua commenti e cronaca in diretta delle azioni. Ciascun collegamento viene interrotto nel caso si verifichi un evento significativo in un altro campo, e poi ripreso successivamente;

- nel corso del programma "Serie B" andato in onda il 28 settembre 2009 a partire dalle ore 19.07 circa, è stata svolta la cronaca della partita Ancona-Modena, da parte del conduttore Ferrari, affiancato da Andrea Fiano. In particolare un giornalista in studio cede la linea ai due inviati che seguono l'incontro dalla tribuna dello stadio. Il Ferrari riepiloga sinteticamente la situazione del primo tempo, mentre le due squadre rientrano sul terreno di gioco. Inizia la cronaca delle azioni. Ad esempio, il Ferrari descrive il fallimento di un'azione di gioco. Il giornalista in studio riprende brevemente la linea per poi passarla nuovamente allo stadio. Per qualche istante i due inviati commentano le formazioni delle squadre e le tattiche di gioco utilizzate, ma, dopo qualche minuto, riparte la cronaca. Il Ferrari riferisce di un fallo laterale, dopodiché ricorda il risultato, che al secondo minuto del secondo tempo è ancora di 1-0 per la squadra di casa. Al termine della cronaca dell'azione interviene il Fiano con alcuni commenti. Viene descritta, poi, con particolare enfasi un'azione che porta a uno "scontro fisico tra due giocatori" e a un conseguente calcio di punizione per l'Ancona. Dopodiché la cronaca continua con riferimento al calcio di punizione e la descrizione

concitata di un'azione contro la difesa dell'Ancona, che si conclude con l'infortunio di un giocatore;

- nel corso del programma "Solo Calcio" andato in onda il 18 ottobre 2009, dalle ore 14.35 circa alle ore 17.43 circa, sono presenti in studio quattro commentatori, affiancati dai cronisti collegati dallo stadio di Parma (Roberto Bottarelli) per la partita Parma-Siena e dallo stadio S. Paolo di Napoli per l'incontro Napoli-Bologna (Sabrina Orlandi). Anche in questo caso la cronaca dei conduttori, che dagli spalti dello stadio osservano la partita, è continuativa, non limitandosi ad un mero aggiornamento sul risultato in tempo reale. Ad esempio nel corso del primo tempo, quando segna il Bologna, l'inviata esclama "Gran goal al quattordicesimo!!!";

VISTE le memorie giustificative pervenute all'Autorità il 15 luglio 2010 (prot. n.44864 del 21 luglio 2010) e sentito quanto affermato dalla società Rete 7 in sede di audizione ed accesso agli atti del fascicolo in data 24 giugno 2010; in particolare la Società innanzitutto afferma che la normativa contestata trova la sua prima applicazione durante la stagione 2009/2010 e non è sostenuta da un'interpretazione stabilmente consolidata; rileva inoltre che le trasmissioni contestate si riferiscono all'inizio della stagione calcistica, ovvero nel momento in cui tutte le emittenti cercavano di ottimizzare le trasmissioni in ragione del nuovo regolamento adottato dall'Autorità. Eccepisce inoltre che nei programmi "Serie B" e "Solo Calcio" veniva trasmesso un mero commento della partita nel rispetto dell'aggiornamento risultato sportivo adeguatamente intervallato. Più precisamente, in merito alla contestazione relativa al programma "Solo calcio" del 18 ottobre 2009, evidenzia che la descrizione del goal "Gran goal al quattordicesimo" costituisce mero aggiornamento del risultato particolarmente enfatizzato per rendere evidente la partecipazione del giornalista all'andamento della gara. Rileva inoltre che "si tratta di una situazione già avvenuta che è stata evidentemente vista in studio dalle immagini televisive (esse stesse in ritardo rispetto all'evento) e nell'aggiornamento si determina in primis lo stato d'animo del giornalista". Infine, la società rileva che la trasmissione televisiva, utilizzando un diverso sistema di diffusione rispetto alla radio, costituisce un prodotto diverso e, pertanto, non si pone in concorrenza con il servizio offerto dall'emittente radiofonica che ha denunciato la violazione. In conclusione la Società chiede "di annullare la sanzione derivante dal procedimento in oggetto o in subordine (...) di applicare il beneficio ad un decimo della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 51, comma 5 del Testo Unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici anche alle sanzioni previste dall'art. 5 comma 8 del decreto legislativo 9/2008";

RITENUTE inadeguate le giustificazioni fornite dalla società Rete 7 S.p.a. relativamente alla trasmissione "Serie B" andata in onda nei giorni 12, 19, 28 settembre 2009 e alla trasmissione "Solo Calcio" del 18 ottobre 2009, in quanto dalla visione dei filmati appare evidente che i cronisti allo stadio non si limitano ad un aggiornamento del risultato, ma seguono l'andamento della partita, descrivendo minuziosamente l'incontro, svolgendo inequivocabilmente la cronaca dello stesso, intervallandola occasionalmente con commenti enfatici. Inoltre, non rileva, al fine di scriminare i fatti posti in essere dall'emittente, l'argomentazione che trattasi di normativa di recente introduzione, non supportata da un'interpretazione consolidata, in quanto il decreto legislativo di cui è contestata la violazione risale al 2008 e, comunque, sia esso, che i regolamenti attuativi adottati dall'Autorità con le delibere nn. 405/09/CONS e

406/09/CONS riprendono principi scaturiti da prassi consolidate del settore e dunque ben noti alle emittenti radiotelevisive. In terzo luogo, al fine di elidere l'antigiuridicità dei fatti non rileva che il prodotto televisivo non si ponga in concorrenza col prodotto radiofonico, in quanto la norma è da intendersi violata a prescindere dal presupposto della sussistenza di un pregiudizio per gli eventuali concorrenti;

RITENUTO, inoltre, che, con riferimento alla domanda avanzata in via subordinata, non appare assecondabile la richiesta della società in ordine all'applicazione al caso di specie del diverso e più favorevole regime sanzionatorio di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'articolo 51 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, posto che il decreto legislativo n. 9/2008, oltre ad essere norma temporalmente successiva, si pone in un rapporto di specialità rispetto al Testo unico. Infatti, mentre quest'ultimo reca la disciplina generale ed organica del settore radiotelevisivo, il decreto legislativo in parola, nel regolamentare la titolarità e la commercializzazione dei diritti radiotelevisivi in ambito sportivo, fissa una disciplina ad hoc per il diritto di cronaca sportiva audiovisiva e radiofonica rispetto alla quale il legislatore ha valutato non sussistere le circostanze atte a giustificare la previsione di un regime di favor per l'emittenza locale;

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 stabilisce che "L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati";

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 8, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera dell'Autorità n. 405/09/CONS dispone che "Non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti";

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso, nel corso del programma "Serie B" andato in onda il 12, 19, 28 settembre 2009 e nel corso del programma "Solo calcio" andato in onda il 18 ottobre 2009, la cronaca degli incontri disputati nelle rispettive giornate, in violazione del combinato disposto dei citati articoli;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione, durante la trasmissione "Serie B" andata in onda nelle giornate 12, 19, 28 settembre 2009 e "Solo calcio" andato in onda il 18 ottobre 2009, del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 3, comma 8, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14

(diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249 ;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per ciascuna delle quattro violazioni contestate, in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Rete 7 S.p.a. deve ritenersi poco elevata, in considerazione, in considerazione del ridotto bacino d'utenza che comporta una minore incisività della violazione;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società dichiara di aver modificato la propria linea editoriale nel corso della stagione, adeguandola alla normativa di recente introduzione;

- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione in via rateale;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le contestate violazioni nella misura di euro 41.316,56 (quarantunomilatrecentosedici/56) pari a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per ciascuna delle quattro (n. 4) violazioni rilevate in data 12 settembre 2009, 19 settembre 2009, 28 settembre 2009 e 18 ottobre 2009, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Rete7 s.p.a., con sede legale in Bologna, via Stalingrado 97/2, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale E'TV, di pagare la sanzione amministrativa di euro 41.316,56 (quarantunomilatrecentosedici/56);

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il

codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 480/10/CONS", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 480480/10/CONS".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2010

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò